



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Alessandra Aragno	Presidente
Silvia Carosio	Giudice
Monica Mastrandrea	Giudice rel./est.

nella causa n. rg. 18870/2022 promossa da:

dall'Avv. Ornella Fiore nato a [redacted] (Tunisia) [redacted] rappresentato e difeso

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 6.9.2022 notificato il 13.9.2022.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 13.10.2022 [redacted], nato a [redacted] (Tunisia) [redacted] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere del 3.9.2024 in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 24.9.2024 e all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

Ciò premesso in punto di svolgimento del presente procedimento, in fatto si segnala quanto di seguito.

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, come da verbale in atti, il richiedente ha precisato: di essere nato e cresciuto a [redacted] di aver frequentato la scuola per cinque anni; di parlare la lingua

PDF Eraser Free

dei segni; di non appartenere a nessuna etnia; di professare la religione musulmana; di non aver lavorato nel suo Paese d'origine; che la sua famiglia d'origine è composta dai genitori, una sorella e tre fratelli; di essersi sposato a luglio 2020 e di essersi separato dalla moglie a marzo 2021; di non avere figli.

Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, il richiedente ha dichiarato: di essere sordo; che in Tunisia non sarebbe riuscito a comunicare con le persone; che in Tunisia si sarebbe sentito emarginato per via del fatto di essere sordo; che le persone avrebbero pensato che fosse affetto da una malattia mentale; che in Tunisia non ci sarebbero servizi per i sordi e nemmeno la possibilità di lavorare; che in Tunisia avrebbe frequentato per circa un anno un centro per persone disabili; che la sua famiglia l'avrebbe sempre trattato bene; di non essere mai riuscito ad imparare né l'arabo né la lingua dei segni tunisina e di aver comunicato soltanto a gesti prima, sia con la sua famiglia che con le persone in generale; di aver lasciato la Tunisia all'inizio del 2011 insieme a suo padre e suo fratello per cercare lavoro; di essere andati in aereo a Nizza; di aver imparato la lingua dei segni in Francia; che dopo dieci giorni circa suo padre sarebbe tornato in Tunisia; che suo fratello a Nizza avrebbe lavorato come parrucchiere; di non aver trovato alcun lavoro a Nizza; di aver conosciuto una ragazza con cui sarebbe venuto in Italia e con cui a luglio 2020 si sarebbe sposato; di essersi separato dalla sua ex moglie nel 2021; di essere stato denunciato dall'ex moglie per maltrattamenti contro il figlio di questa e per furto; di essere stato inserito nella Comunità Madian Orizzonti; di aver presentato richiesta di archiviazione dei procedimenti penali a suo carico.

In caso di rientro nel proprio Paese di origine, il ricorrente ha espresso il timore di essere emarginato per via della sua disabilità.

Con provvedimento del 6.9.2022 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la domanda.

RITENUTO IN DIRITTO

Sulla fissazione dell'udienza per audizione della richiedente, si osserva in via preliminare che l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008 ai commi 10 e 11 contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti. Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 10, lett. a) in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che “(...) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (...). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente” (v. Cass. cit.). D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).

1. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le

PDF Eraser Free

dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Ancora, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità tunisina e alla provenienza da El Jem, credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alle difficoltà incontrate nel corso della propria vita in Tunisia a causa della propria disabilità ritenendo, tuttavia, che le discriminazioni vissute nell'arco della propria vita non siano tali per intensità, gravità e continuità da assurgere a persecuzione. In particolare, a parere dell'organo amministrativo, le discriminazioni subite dal ricorrente risultano essere di tipo sociale ed economico derivanti dalla mancanza di strutture adeguatamente sviluppate e dedicate alla specifica disabilità del ricorrente e alla percezione da parte della comunità delle persone sorde come persone affette da disabilità mentale. Tuttavia, alla luce delle difficoltà vissute dal ricorrente, che in caso di ritorno nel suo Paese d'origine si troverebbe ad affrontare nuovamente, la Commissione Territoriale ha ravvisato i presupposti per la trasmissione al Questore di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel ricorso, la difesa ha asserito la riconducibilità del ricorrente nel particolare gruppo sociale, ai sensi dell'art. 8 lett. d) D.lgs. 251/2007, delle persone affette da disabilità (v. ricorso pag. 5). La difesa ha altresì rappresentato che il ricorrente sarebbe stato ritenuto dalla comunità di appartenenza affetto da malattia mentale (v. ricorso pag. 9: il ricorrente evidenziava come la maggior parte delle persone interpretasse le sue gravi difficoltà di comunicazione quale sintomo di disturbi mentali) e lo stigma sofferto dalle persone affette da malattie mentali (v. ricorso pag. 9). Infine, la difesa ha sostenuto che *“l'impatto sul ricorrente dei trattamenti ora elencati, amplificato dall'essere lo stesso una persona altamente vulnerabile in ragione della sordità congenita e di un vissuto di isolamento e privazioni, sarebbe tale che il loro effetto cumulativo assurgerebbe al rango di persecuzione, ai sensi dell'art. 7 comma 1) lett. b, D. Lgs 251/2007”* (v. ricorso pag. 9).

Nel corso dell'udienza la difesa ha ribadito che *“le peculiari vulnerabilità del ricorrente alla luce del fatto che le discriminazioni subite dal ricorrente possono essere intese come trattamenti inumani rivolti ad un determinato gruppo sociale anche in ragione del fatto che le leggi tunisine a favore delle persone disabili nulla prevedono per le persone affette da sordità”* ed ha evidenziato che il ricorrente sa leggere e comprende l'italiano ed invece non ha mai imparato l'arabo al punto da poter comunicare (v. verbale udienza del 24.9.2024).

Questo Collegio, ritiene credibili e accettati gli elementi relativi alla nazionalità del ricorrente, credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla disabilità del ricorrente e alla difficoltà vissute in ragione di ciò.

PDF Eraser Free

Ciò posto e considerato che gli elementi in atti inducono a ritenere sincero (oltre che verosimile) il racconto del richiedente, va esaminata la situazione delle persone affette da disabilità fisica, nel caso di specie da sordità, nel Paese di provenienza.

La costituzione e la legge proibiscono esplicitamente la discriminazione basata sulla disabilità sia fisica che mentale.¹ Tuttavia, nonostante l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e ai trasporti sia garantito per legge alle persone con disabilità, la loro uguaglianza con gli altri non è sempre garantita a causa di infrastrutture inadeguate, della disponibilità limitata dei servizi e della mancanza di informazioni pubbliche, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.²

In un rapporto dell'aprile 2023, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha espresso elogi nei confronti del governo tunisino per alcuni aspetti del suo sforzo nella tutela delle persone con disabilità. In particolare, il Comitato accoglieva “con favore le misure adottate dallo Stato parte per attuare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità” in particolare con riferimento a: “(a) L’istituzione da parte del Ministero degli Affari Sociali di un comitato per dare seguito alle osservazioni conclusive adottate dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità, nel 2011; (b) L’istituzione del Consiglio dei Pari per l’Uguaglianza e le Pari Opportunità tra Donne e Uomini, con Decreto Governativo n. 626 (2016); (c) L’istituzione della Commissione nazionale per il coordinamento, la preparazione e la presentazione dei rapporti e il seguito alle raccomandazioni sui diritti umani, istituita ai sensi dell’ordinanza governativa n. 1593 (2015), come modificata dall’ordinanza governativa n. 663 (2016); (d) L’istituzione del Comitato parlamentare per gli affari delle persone con disabilità e delle categorie vulnerabili; (e) L’adozione della Legge n. 41 (2016) che prevede l’occupazione delle persone con disabilità sia nel settore pubblico che in quello privato.”³

Dal 1991, infatti, la legge richiede che tutti i nuovi edifici pubblici siano accessibili alle persone con disabilità fisiche, e in generale il governo ha applicato la legge. Tuttavia, come scrive USDOS, le persone con disabilità fisiche non hanno accesso alla maggior parte degli edifici costruiti prima del 1991, e non ci sono segnalazioni di piani governativi per ammodernare gli edifici più vecchi per renderli accessibili.⁴

Il Ministero degli Affari Sociali ha il compito di tutelare i diritti delle persone con disabilità. Nel 2022, il governo ha emesso tessere alle persone con disabilità per vantaggi quali parcheggio illimitato, servizi medici gratuiti e prioritari, posti a sedere gratuiti e preferenziali sui trasporti pubblici e sconti per i consumatori. In generale, gli autobus e i treni pubblici erano inadatti e non facilmente accessibili alle persone con disabilità. Il governo ha fornito incentivi fiscali alle aziende per incoraggiare l’assunzione di persone con disabilità fisiche. Inoltre, almeno il 2% dei posti di lavoro nel settore pubblico e privato devono essere riservati alle persone con disabilità. Tuttavia, alcune ONG hanno riferito ad USDOS che le autorità non avrebbero applicato questa legge nella sua completezza e che molti datori di lavoro non ne erano a conoscenza.⁵

Nel 2022, in Tunisia esistevano circa 320 Centri di Educazione Speciale (CES), tra cui 310 scuole per bambini con disabilità, una scuola di istruzione superiore e un istituto di formazione professionale. Almeno cinque delle scuole per bambini con disabilità erano dedicate esclusivamente

¹ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

² USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

³ UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Tunisia, CRPD/C/TUN/CO/2-3, 13 aprile 2023, <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPrICAqhKb7yhsvOO0RvDbzSfy057%2Ff1h1RwBnQ5dupyjn8j0fL9z4maDKUF%2FD%2FLmaqTsz2uu8CUdmK9ZCmlOmmcmoigPIAcRS%2FBGMLwd8kR2MRI%2FuTGDU%2BFS>

⁴ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

⁵ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

PDF Eraser Free

agli alunni ciechi. La maggior parte di questi CES⁶ sono gestiti da associazioni e finanziati principalmente attraverso il Ministero degli Affari Sociali. I CES forniscono assistenza multidisciplinare, compreso sostegno medico, psicologico, educativo, professionale e culturale a bambini e giovani di età compresa tra i sei e i 30 anni. Inoltre, il Ministero degli affari sociali gestisce centri che forniscono alloggio a breve e lungo termine e servizi medici alle persone con disabilità che non dispongono di altri mezzi di sostegno.⁷

Nel 2022, come riporta sempre USDOS, il Ministero degli affari sociali ha fornito 200 dinari tunisini (62 dollari) al mese alle famiglie che includevano persone con disabilità, altri 50 dinari tunisini (15 dollari) per persona con disabilità e altri 30 dinari tunisini (9 dollari) per bambino.⁸

Secondo l'Associazione Ibsar⁹, una ONG che promuove i diritti delle persone con disabilità, uno dei maggiori problemi per le persone con disabilità è la mancanza di accesso alle informazioni attraverso l'istruzione, i media o le agenzie governative. Per i bambini con disabilità fisiche, le infrastrutture inaccessibili continuano a rappresentare un ostacolo importante alla loro inclusione sociale, poiché pochi edifici o città erano facilmente accessibili alle persone con disabilità fisiche o mobilità ridotta.¹⁰ Le opzioni educative nel settore pubblico sono molto limitate per le persone con disabilità uditive o visive. Nel 2022, non c'erano scuole per bambini con disabilità uditive e l'associazione Ibsar stimava che oltre il 90% delle persone con disabilità uditive fossero analfabeti.¹¹ Ciononostante, il governo fornisce apparecchi acustici alle persone con disabilità uditive.¹²

Come scrive HRW nel suo rapporto del 2024, nell'aprile 2023, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha invitato la Tunisia a rivedere e abrogare le sue leggi che negano il diritto alla capacità giuridica per alcune persone con disabilità e a garantire che le persone con disabilità abbiano il diritto al supporto decisionale e al sostegno individuale. Il comitato ha inoltre invitato la Tunisia a garantire che tutte le persone con disabilità abbiano il diritto a servizi sanitari accessibili e di qualità, "in particolare servizi di salute sessuale e riproduttiva", sulla base del libero arbitrio e del consenso informato. Il comitato ha inoltre espresso preoccupazione per la scarsa partecipazione delle donne con disabilità alla vita politica e alla pubblica amministrazione.¹³

In particolare, il *Committee on the Rights of Persons with Disabilities* delle Nazioni Unite raccomandava allo Stato tunisino di adottare "misure immediate" in materia di (a) consultazione con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative; (b) integrazione della disabilità nei programmi e progetti sviluppati negli sforzi di cooperazione internazionale; (c) stabilimento di un quadro di monitoraggio adeguato per programmi e progetti generali sulla disabilità.¹⁴

⁶ Republique Tunisienne, Ministère des Affaires Sociales, Création des établissements privés d'éducation spécialisés, de réhabilitation et de formation professionnelle pour les personnes handicapées, s.d., <https://www.social.gov.tn/fr/cr%C3%A9ation-des-%C3%A9tablissements-priv%C3%A9s-d%C3%A9ducation-sp%C3%A9cialis%C3%A9s-de-r%C3%A9habilitation-et-de-formation>

⁷ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

⁸ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

⁹ Ibsar, A propos, s.d., https://ibsar.com.tn/?page_id=893

¹⁰ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

¹¹ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

¹² USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

¹³ HRW, World Report 2024 - Tunisia, 11 gen 2024, <https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html>

¹⁴ UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities,

Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Tunisia, CRPD/C/TUN/CO/2-3,

PDF Eraser Free

Ciononostante, come scritto all'inizio di questo paragrafo, sforzi di inclusione di persone con disabilità sono posti in essere dal governo. USDOS riporta che, nel corso del 2022, il Ministero per le donne, la famiglia e gli anziani ha "collaborato con la società civile per aumentare la conoscenza della legge e aiutare la società civile a mettere in contatto tra di loro le donne [...] con disabilità"¹⁵ Similmente, durante alcune consultazioni elettroniche per riforme politiche, sociali ed economiche, il governo ha facilitato la partecipazione delle persone con disabilità utilizzando tablet elettronici e interpretazione in linguaggio dei segni.¹⁶

Pertanto, alla luce di quanto esaminato e sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, oltre che sulle informazioni contenute nel ricorso ed emerse all'esito dell'esame delle COI sopra richiamate, il Collegio ritiene sussistere con ragionevole grado di probabilità che, in caso di rimpatrio in Tunisia, il richiedente possa essere sottoposto ad atti persecutori per appartenenza ad un dato gruppo sociale per via del fatto di essere non udente.

Ne deriva che la condizione del Richiedente va ricondotta alla previsione di cui agli artt. 2 e 7 co. 2 lett. b) D. L.vo 251/2007, con conseguente riconoscimento dello status di rifugiato.

Assorbite le ulteriori domande.

Nulla in punto spese di lite, essendo il richiedente ammesso al patrocinio a carico dello Stato e la controparte il Ministero dell'Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- accoglie la domanda principale e dichiara che _____, nato a _____ (Tunisia) il _____, _____ ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;
- nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 30.9.2024

Il Giudice estensore
Monica Mastrandrea

Il Presidente
Alessandra Aragno

[Flfh1RwBnQ5dupyjn8j0fL9z4maDKUF%2FD%2FLmaqS2uu8CUdmK9ZCmlOmmcmoigPIAcRS%2FBGMLwd8kR2MRI%2FuTGDU%2BFS](https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html)

¹⁵ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

¹⁶ USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 marzo 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>